

Roma, 22/05/2015

Spett. Ordine dei Biologi
Via Icilio 7
00100 Roma

c.a. Presidente dr. Ermanno Calcatelli

Oggetto: Rettifica Brochure Corso abilitazione al prelievo per Biologi

Egregio Presidente, la ringrazio per la comunicazione chiarificatrice e a scanso di spiacevoli implicazioni provvederò a rettificare immediatamente la brochure.

La tranquillizzo per altro sul nostro operato: nelle XVI edizioni precedenti all'ultima abbiamo sempre rispettato il requisito più restrittivo, anche se continuiamo a chiederci il nesso causale tra 5 anni di attività in laboratorio ed il prelievo venoso.

Infatti un Biologo che frequenti per 5 anni un laboratorio, non avrà nessuna possibilità, nel rispetto della circolare Sirchia, di apprendere la manualità necessaria per effettuare i prelievi, giacché opererebbe in totale clandestinità. Quindi la domanda, lecita, che Le sarà già stata posta innumerevoli volte è: a cosa o chi giova il requisito dei 5 anni di pratica in laboratorio post laurea affinché un professionista sia autorizzato ad effettuare prelievi dopo apposito corso?

La prego vivamente di rispondere a questo quesito.

Dal canto nostro, cercando on line la ratio soggiacente, ci siamo imbattuti in una nota molto aspra rivolta dalla dr.ssa Loredana Di Natale, che si riporta in allegato, e che chiariva alcuni aspetti riguardanti proprio gli aspetti che oggi ci contesta.

Anche in virtù di quella nota, che abbiamo puntualmente riscontrato tramite mail con la redattrice e alla quale non ci risulta sia stata data risposta, ci siamo sentiti in diritto di modificare il nostro approccio al corso.

I candidati delle regioni delle quali avevamo evidenza, più o meno certa, della presenza del requisito dei "5 anni", segnatamente fino al febbraio Campani e Molisani, sono stati puntualmente avvertiti. Per gli altri, provenienti per lo più da tutta Italia con una scarsa presenza di laziali, abbiamo effettivamente derogato alla regola. Saranno comunque avvisati.

Noterà poi come l'unico corso "incriminato" si sia svolto l'8 aprile, a valle delle vacanze Pasquali e a soli 6 giorni dalla pubblicazione del BUR, a conferma della ns. buona fede stante l'impossibilità pratica da parte ns. di prevedere un cambio di rotta dell'Amministrazione.

Confermandole quindi l'aggiornamento del piano formativo relativo al corso ed in attesa di un Suo certo chiarimento per quanto riguarda gli aspetti apparentemente illogici dei quali si è parlato nella presente, porgiamo distinti saluti

L'amministratore Delegato

Dr. Carlo Ristori



Sede sociale: Via Umberto Giordano - Largo Montalto, 5 - Palermo
Presidenza: 091-304535 - Segreteria: 091 - 304535 - Fax: 0916265541
e-mail: biologi@abp.pa.it - Sito WEB: www.abp.pa.it

Palermo 26/08/2013

Protocollo n. Ufficio Presidenza

Al Presidente ONB
dr. Ermanno Calcatelli

Al vicepresidente ONB
Dr. Antonio Costantini

Al Comitato di Redazione Biologi Italiani

Al Direttore Responsabile Biologi Italiani
Luca Mennuni

oggetto: Richiesta di rettifica lettera aperta "rubrica risponde l'esperto" di BIOLOGI ITALIANI LUGLIO-AGOSTO 2013 a firma del Vicepresidente ONB dr. Antonio Costantini

Si richiede un'immediata rettifica della lettera aperta apparsa su Biologi Italiani n. 7-8 2013 a firma del vicepresidente dell'ONB dr. Antonio Costantini, in risposta ad alcune mail giunte da Biologi in merito alla questione "abilitazione prelievi capillari venosi"; a seguito delle cospicue ed inopportune inesattezze riportate nella lettera aperta che altro non fanno che creare ulteriori interrogativi e confusioni e precisamente:

Il dr. Antonio Costantini per fare chiarezza sulla questione "abilitazione prelievi capillari e venosi" dichiara :*"..... i riferimenti di legge **aggiornati** che regolano questo aspetto."* ma non riporta alcun aggiornamento rispetto alla Direttiva Min. Sirchia.

Inoltre chiama "**circolare**" la "**Direttiva** DIRP/III/BIQU/OU10014/20022" ; la differenza non è poca cosa e i colleghi Biologi non sono tenuti a saperlo, ma un Vicepresidente dell'Ordine sì. Una Circolare non ha valenza legislativa, la Direttiva è un dispositivo legislativo di II° grado (dispositivo legislativo non presente al tempo della causa di Cassazione che ha visto condannato un collega per aver eseguito prelievi di sangue, dove nelle motivazioni la sua carenza veniva rimarcata).

Nomina di seguito il Parere del CSS del 2001 riportando nel suo scritto, invece, la Direttiva in questione, e di questa solo la parte che più gli interessa, ossia i primi due punti della stessa (punti 1 e 2), attribuendola al Parere del CSS, forse nella speranza che chi legge lo ritenga successivo alla Direttiva e non antecedente (riferimenti di legge aggiornati).

Per la precisione questa non è una stortura del dr. A. Costantini ma è la comoda interpretazione che il compianto prof. Ernesto Landi volle dare alla Direttiva, al fine di frenare la richiesta di corsi per l'abilitazione al prelievo che ne sarebbe scaturita, ma Egli non ebbe mai l'ardire di contestare ufficialmente su " Biologi Italiani organo ufficiale dell'Ordine



Sede sociale: Via Umberto Giordano - Largo Montalto, 5 - Palermo
Presidenza: 091-304535 - Segreteria: 091 - 304535 - Fax: 0916265541
e-mail: biologi@abp.pa.it - Sito WEB: www.abp.pa.it

dei Biologi" l'interpretazione completa che venne data dalla Regione Sicilia; pur avendo consentito a suoi emissari, in tutti modi più o meno discutibili, di fare valere la posizione che da Presidente dell'Ordine aveva assunto. (Chiaramente sono in mio possesso tutte le prove a conforto di quanto precisato).

Sempre la Direttiva e non Il CSS prevede dei percorsi di formazione teorico-pratici *"....atti a consentire l'accreditamento anche ai laureati che, per inadeguatezza dei precedenti percorsi formativi seguiti, non possiedono le conoscenze e l'abilità tecnica necessarie per l'adeguata esecuzione del prelievo"....* **Biologi non Specializzati**

Inoltre nello stesso chiarimento da parte del vicepresidente dr. A Costantini non viene assolutamente menzionato che il Ministro Sirchia nella Direttiva richiede che le Scuole di Specializzazione di patologia clinica, biochimica clinica, genetica medica, microbiologia e virologia etc... inseriscano nell'ambito delle *".....attività pratiche professionalizzanti di cui alla tabella B...."* quelle attività formative atte ad acquisire le competenze tecnico-pratiche in tema di prelievi biologici e venosi e che con **D.M. 29.03.06** a firma del Ministro Moratti in merito al riordino delle scuole di specializzazione, vengono inserite come requisito basilare imposte a livello nazionale.

Che dire poi dell'unicità dei soggetti che possono organizzare questi corsi di formazione: Ordine Nazionale dei Biologi e ASL, non solo non è prescritto in nessuna parte della Direttiva, ma per quanto riguarda le AA.SS.LL. la loro funzione è ben differente, ma l'errore del dr. A. Costantini è dettato, anche in questo caso, da una errata interpretazione e dalla imposizione ottenuta, sempre dal Presidente Landi, nella Regione Campania. Infatti la Direttiva precisa che **l'attestazione dell'effettuata formazione va comunicata e recepita dalle ASL di appartenenza;** e d'obbligo precisare che **solo per la Regione Campania** i corsi di formazione dedicati all'abilitazione del prelievo venoso, sono stati regolamentati con una **specifica Delibera di Giunta Regionale**, dove si specifica che l'Ordine e le ASL sono gli unici soggetti preposti alla loro realizzazione (ci dispiace per i Colleghi Campani).

Ricordo infine al Vicepresidente Antonio Costantini che l'Ordine non è Ente Accreditato come Provider ECM e che al tempo della Direttiva l'ECM era nella fase sperimentale e gli Ordini Professionali potevano esclusivamente svolgere formazione in merito al Codice deontologico (per altro mai realizzati dall'ONB), oggi l'Ordine potrebbe realizzare i corsi con l'accreditamento ECM attraverso la collaborazione di un Provider accreditato (non può realizzare l'unicità).

Si chiede pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, l'immediata rettifica su "Biologi Italiani" del mese di settembre : con chiara ed inequivocabile precisione in merito a:

1. Non esiste unicità ed esclusività nei riguardi dell'Ordine Nazionale dei Biologi come Ente di Formazione per l'abilitazione al prelievo capillare e venoso.
2. Tutti i Biologi specializzati in scuole di specializzazioni di tutta Italia afferenti all'area medica diagnostica iscritti al primo anno nel 2006 non hanno nessun obbligo di frequenza di alcun corso per l'abilitazione ai prelievi capillari e venosi, essendo un



Sede sociale: Via Umberto Giordano - Largo Montalto, 5 - Palermo
Presidenza: 091-304535 - Segreteria: 091 - 304535 - Fax: 0916265541
e-mail: biologi@abp.pa.it - Sito WEB: www.abp.pa.it

requisito fondamentale dell'attività pratica imposto con D.M. a tutte le su citate scuole di specializzazione in Italia e quindi **già abilitati**.

3. Non esiste alcun riferimento legislativo che equipari l'attività svolta (4/5 anni) presso laboratori di analisi cliniche accreditati e/o convenzionati con il SSN ad una delle specializzazioni afferenti all'area medica. Requisito richiesto nei corsi sino ad ora svolti dall'ONB ed inesistente, perché non presente nella Direttiva e in nessuna Legislazione che riguarda le equiparazioni.

Se il chiarimento, fondamentale, per non creare ulteriori confusioni o speculazioni in merito alla formazione necessaria all'abilitazione al prelievo capillare-venoso, non verrà pubblicato su "Biologi Italiani" del **mese di settembre** e sul sito dell'ONB, ci vedremo costretti a rivolgerci agli Organi competenti per verificare quali sono le motivazioni che spingono un Ordine Professionale a così poca chiarezza.

Distinti saluti

Il Presidente
Dott.ssa Loredana Di Natale

